



COMUNE DI BACENO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI (Art. 9, L.R. n.29/2009 e s.m.i.)

Approvato con D.C.C. n. 3 del 03/03/2022
Modifiche approvate con D.C.C. n. 32 del 21/11/2023

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, inseriti nell'elenco allegato (allegato A), derivante dagli atti depositati presso il Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici del Piemonte e della Valle d'Aosta e riconosciuti tali da sentenza commissariale, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali, ai sensi dell'art. 4 della legge 16/06/1927 n.1766.
2. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle proprietà originarie del territorio comunale di Baceno sono il "legnatico" ed il "pascolo".

ART. 3 – TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Baceno, ai sensi del vigente regolamento anagrafico.
2. Il territorio del Comune di Baceno, ai fini dell'assegnazione dei territori ad uso civico, esclusivamente per quanto riguarda il "pascolo" d'alpeggio, si intende diviso nei comprensori di "Alpe Forno" "Alpe Sangiatto" "Alpe Buscagna", come da allegate planimetrie (allegato B); ancora ulteriori aree a "pascolo" minori e/o sparse, di proprietà comunale e soggette ad uso civico, non sono individuate all'interno di comprensori, ma trovano corrispondenza nell'allegato A al presente Regolamento.
3. Per quanto riguarda la tipologia di "bosco" di proprietà comunale e soggetto al diritto di uso civico si rimanda alla documentazione agli atti del Comune di Baceno, ai fini dell'individuazione di tali aree all'occorrenza.

ART. 4 – REGIME GIURIDICO

1. Ai sensi degli artt. 8 e 12 della legge 16/06/1927 n.1766, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'Autorità regionale competente, ovvero da Ente da essa delegato.
2. Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali; comunque, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni regionali, possono essere stipulate specifiche convenzioni per:
 - A) la conduzione di alpeggi e strutture agricole ad essi collegate
 - B) la realizzazione di infrastrutture sportive
 - C) ogni altro uso legato ad effettive necessità delle collettività locali.
3. Nel rispetto delle vigenti norme regionali, per beni soggetti agli usi civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di esigue dimensioni, di permuta, di affrancazione e di legittimazione.
4. Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi, in riferimento a quanto disposto dalla Legge 16/06/1927 n.1766.

ART. 5 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

1. Il Comune può istituire la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste che si riunisce, di norma, fino a due volte all'anno, qualora ne venga riscontrata la necessità, e precisamente:
 - In primavera, entro e non oltre il 31 marzo, al fine di affrontare le problematiche relative all'avvio della stagione di pascolo.
 - In autunno al fine di effettuare una valutazione consuntiva della stagione trascorsa e programmare la successiva.
2. La commissione è così formata:
 - a) il Sindaco o un assessore da lui delegato che la presiede;
 - b) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale, di cui uno della minoranza;
 - c) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive Organizzazioni provinciali;
 - d) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle Organizzazioni provinciali;
 - e) il responsabile del Servizio Tecnico comunale, ovvero il responsabile del patrimonio comunale, o suo delegato, che potrà essere coadiuvato da personale dipendente del Comune di Baceno.
3. La commissione riveste parere tecnico consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale in materia di gestione dei comprensori di alpeggio e delle foreste.

USO CIVICO DI LEGNATICO

ART 6 - USO CIVICO DI LEGNATICO (FUOCATICO)

1. Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del Piano di Assestamento Forestale, al Piano Territoriale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali, tale diritto si articola nelle forme:
 - a) Raccolta a titolo gratuito di legna secca:
 - A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di 20 cm. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.
 - Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco a seguito di operazioni forestali il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta.
 - b) Assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso legnatico:
 - Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname ad uso legnatico, che in ogni caso non potrà essere superiore 50 (cinquanta) quintali, quale quantitativo ritenuto congruo per una stagione invernale. Le assegnazioni sono a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 30 aprile di ogni anno. Il Comune, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente (residenza, una sola persona per nucleo familiare anagrafico), invia le istanze al Consorzio Forestale delle Valli Antigorio-Divedro-Formazza che procede alle operazioni di martellata assegno e stima.

- Sono insindacabili i criteri qualitativi, quantitativi, località e valutazioni fissati dai tecnici del Consorzio Forestale delle Valli Antigorio-Divedro-Formazza incaricati delle operazioni di martellata assegno e stima.
 - Verranno assegnate principalmente piante troncate, secche, gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco.
 - E' fatto divieto agli utilizzatori di fare uso diverso e non proprio dei prodotti legnosi assegnati a titolo di legnatico. Se, a seguito di controlli, che potranno essere intrapresi d'iniziativa anche dal personale di vigilanza del Consorzio Forestale delle Valli Antigorio-Divedro-Formazza o del Gruppo Carabinieri Forestale, dovesse essere riscontrata tale violazione, l'assegnatario, in qualità di rappresentante il nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio.
 - Le utilizzazioni di legname ad uso legnatico devono essere obbligatoriamente concluse entro la data di scadenza, salvo deroghe concesse per cause legate a fattori meteo/ambientali di particolare rilievo le quali verranno stabilite in accordo tra l'Ente gestore e l'Amministrazione comunale. Alla scadenza del termine dovrà essere ultimato lo sgombero del materiale legnoso e i rifiuti di lavorazione disposti secondo le disposizioni che verranno date dal personale forestale. L'assegnatario ha l'obbligo di lasciare intatta la specchiatura sulla ceppaia con impresso il numero progressivo o la croce e il marchio del martello forestale. Il novellame e le piante circostanti dovranno essere salvaguardate da eventuali danni. L'utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme forestali. Non verrà dato luogo all'assegnazione del legnatico per l'anno in corso per coloro che non abbiano provveduto alle operazioni nei modi e nei termini sopra fissati.
 - In caso di rinuncia all'assegnazione o mancato taglio del legnatico, dovrà essere presentata comunicazione al Comune entro 60 giorni dalla data dell'avviso di assegnazione; l'assegnatario rimane comunque obbligato, in ogni caso, al pagamento delle spese sostenute dalle Amministrazioni.
- c) Assegnazione a titolo oneroso di legname ad uso recupero:
- A singoli cittadini residenti per particolari e straordinarie esigenze selvoculturali (es. sgombero di frane, valanghe, zone percorse da incendi, ecc.) può essere concesso:
 - I. legname deperente, secco, lesionato od in condizioni tali da poter essere assegnato al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco;
 - II. legname da opera.
 - Si darà corso all'assegnazione in base alle reali disponibilità di materiale riscontrate dal Consorzio Forestale delle Valli Antigorio-Divedro-Formazza il quale esprimerà anche le stime tecniche delle singole attribuzioni.
 - Le istanze relative alle assegnazioni di recupero potranno essere presentate, correlate dal numero di piante richieste e dalla località dove il richiedente ha individuato il materiale richiesto.
2. Ai cittadini residenti è concessa la possibilità, sentito il parere tecnico degli organi competenti, di ottenere anche a titolo gratuito, un'assegnazione di materiale da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà in caso di straordinari eventi calamitosi. La richiesta dovrà essere corredata da idonea dichiarazione comprovante la finalità d'utilizzo e da documentazione tecnica riguardante l'esatta quantificazione del materiale necessario.
3. Il Comune di Baceno si riserva in ogni caso di assegnare lotti in vendita a terzi, avvalendosi del supporto del Consorzio Forestale delle Valli Antigorio-Divedro-Formazza.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE A TITOLO ONEROSO DI LEGNAME AD USO RECUPERO A NON RESIDENTI E RAPPORTI CON I BENEFICIARI D'USO CIVICO

1. Saranno possibili assegnazioni di legname ad uso recupero a persone non residenti nel Comune che svolgono attività di gestione di rifugi alpini o di alpeggi, o persone non residenti ma iscritte a Consorzi presenti sul territorio comunale, con gli stessi termini previsti all'art. 6 lettera c).

ART. 8 – PAGAMENTI

1. Legnatico:

- a) Le istanze dovranno essere redatte su modelli predisposti dall'Amministrazione comunale e dovranno pervenire nei termini stabiliti dagli articoli precedenti.
- b) Le istanze dovranno essere accompagnate dalla ricevuta del pagamento di € 100,00 a titolo di spese di martellata (€ 5,00), di spese di istruttoria (€ 10,00) e di deposito cauzionale (€ 85,00) a garanzia degli esatti adempimenti. La quietanza di versamento varrà come licenza di taglio.

In caso di rinuncia all'assegnazione o di mancato taglio del legnatico formalizzato mediante comunicazione al Comune nei 60 giorni dalla data dell'avviso di assegnazione, il Comune provvederà alla restituzione di € 85,00 mentre la quota derivante dalle spese di martellata e dalle spese di istruttoria verrà incamerata.

Successivamente all'assegnazione del legname, il Comune provvederà alla restituzione della somma eccedente (ad € 100,00 saranno sottratti € 5,00 di spese di martellata, € 10,00 di spese di istruttoria e l'importo quantificato per il legname).

- c) Se nel corso dell'esame delle domande risultassero più domande di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare si darà luogo ad assegnazione di legnatico al capo-famiglia e saranno rimborsate le spese di martellata pagate anticipatamente da altri membri la famiglia.
- d) I pagamenti dell'eventuale quota eccedente i 100,00 € dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione e comunque prima delle operazioni di taglio. La quietanza di versamento varrà come licenza di taglio. La ricevuta del pagamento deve essere esibita, a richiesta, al personale di vigilanza del Consorzio Forestale delle Valli Antigorio-Divedro-Formazza o del Gruppo Carabinieri Forestale durante le operazioni di taglio e trasporto.

2. Recupero:

- a) Le istanze dovranno essere redatte su modelli predisposti dall'Amministrazione comunale e dovranno pervenire nei termini stabiliti dagli articoli precedenti.
- b) Le istanze dovranno essere accompagnate dalla ricevuta del pagamento di € 100,00 a titolo di spese di martellata (€ 5,00), di spese di istruttoria (€ 10,00) e di deposito cauzionale (€ 85,00) a garanzia degli esatti adempimenti. La quietanza di versamento varrà come licenza di taglio. Tale importo potrà essere modificato con determinazione del Responsabile del Servizio nel caso di comprovati motivi. In caso di rinuncia tale importo verrà incamerato a titolo di spese di martellata e spese di istruttoria.
- c) Ai fini del pagamento il deposito cauzionale potrà essere convertito in conto pagamento dell'assegnazione.

ART. 9 - GESTIONE DEI BOSCHI D'ALTO FUSTO

1. La gestione dei boschi d'alto fusto è soggetta alle prescrizioni ed ai vincoli delle leggi nazionali e regionali in materia forestale, nonché a quelli stabiliti nel Piano Forestale Aziendale delle Proprietà Comunali di Baceno (con periodo di validità revisionale 2017/2031), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 24/10/2021. Gli aspetti tecnici-gestionali, sono demandati al Consorzio Forestale delle Valli Antigorio-Divedro-Formazza, ente competente incaricato di tali incombenze.
2. L'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.57/79 provvede ad accantonare la quota del 30% degli introiti della vendita dei lotti di legname di alto fusto per l'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo.
3. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Assestamento il Comune stila un piano delle migliorie da apportare al patrimonio silvo-pastorale suddividendolo in tre categorie:
 - migliorie al bosco;
 - migliorie al pascolo
 - migliorie alla viabilità
4. Per quanto concerne l'accantonamento riferito ai lotti ubicati in zona gravata da uso civico, si stabilisce di redigere annualmente un piano di riparto ed utilizzo delle quote da destinare alle migliorie previste, fatte salve esigenze particolari: questo utilizzo verrà di volta in volta definito dal Comune di Baceno e concordato con il Consorzio Forestale delle Valli Antigorio-Divedro-Formazza qualora l'utilizzo preveda migliorie in porzioni di bosco che sono comprese nel Vigente Piano Forestale.
5. La corrente gestione di boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari previsti nel vigente Piano di Assestamento non precludono il godimento di uso civico.
6. I tagli straordinari che prevedono un cambio di destinazione d'uso del suolo, dovranno essere autorizzati dai competenti organi regionali.

USO CIVICO DI PASCOLO

ART. 10 – DIRITTO DI PASCOLO

1. Per quanto riguarda il diritto di uso civico di pascolo si specifica che utenti sono:
 - a. l'allevatore residente che mantiene il proprio bestiame sul territorio del Comune censuario per tutto l'anno solare;
 - b. l'allevatore che ha la discendenza diretta degli aventi diritto originari dei pascoli individuati ai comprensori di cui all'Articolo 11, che mantiene il proprio bestiame e la presenza di sede di attività di produzione, trasformazione e vendita, sul territorio del Comune censuario, con particolare riferimento alle aree di prealpeggio, per tutto il periodo di monticazione di cui all'Articolo 13 del presente Regolamento.
2. Gli utenti, come specificati al comma precedente, vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli comunali.

ART. 11 – SUDDIVISIONE DEI COMPRESORI DI PASCOLO

1. Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini ed agli usi civici, viene suddiviso nei comprensori specificati, meglio individuati nell'allegata planimetria (Allegato B), indicante i singoli comprensori. Nello specifico i carichi, i periodi di monticazione e la relativa

perimetrazione dei comprensori potranno essere modificati in caso di necessità con delibera di Giunta Comunale, su proposta della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste, non costituendo modifica del presente Regolamento.

2. I carichi di cui sopra sono riferiti al comprensorio di pascolo nella sua complessità. Per correttezza e completezza sono anche indicati i sotto comprensori di pascolo storici che non costituiscono ad oggi unità gestionale. Eventuali controlli inerenti la corretta applicazione del carico monticato sono, pertanto, riferiti al comprensorio nella sua totalità, senza fare riferimento ai singoli sotto comprensori. È facoltà della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste proporre alla Giunta Comunale una diversa distribuzione dei sotto comprensori storici all'interno del Comprensori di pascolo, modificando superfici, rapporti tra pubblico e privato e carichi conseguenti, così come è possibile prevedere la nascita di nuovi comprensori di pascolo o nuovi sottocomprensori, previa approvazione della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste e successiva ratifica degli organi comunali competenti.
3. All'interno di ciascun comprensorio di pascolo, le superfici comunali effettivamente pascolabili, con la relativa perimetrazione, potranno essere definite di anno in anno con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 12 – CARICHI DEI PASCOLI

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:
 - bovino adulto (di età superiore ai 2 anni) = 1 U.B.A.
 - manza (da 6 mesi ai 2 anni di età) = 0,6 U.B.A.
 - bovino (fino a sei mesi di età) = 0,4 U.B.A.
 - ovini e caprini = 0,15 U.B.A.
 - asini e cavalli (fino a 6 mesi di età) = 0,6 U.B.A.
 - asini e cavalli (da 6 mesi di età in avanti) = 1 U.B.A.
2. I carichi massimi di bestiame e la tipologia del medesimo, per ogni singolo comprensorio di pascolo, sono stabiliti dal Comune di Baceno, che per tale scopo potrà avvalersi della competenza di professionista del settore, ed inseriti in apposita tabella (allegato C) a cui farà specifico riferimento il comprensorio di pascolo, di cui al precedente articolo 11.
3. I limiti dei comprensori di pascolo e, conseguentemente, gli U.B.A. potranno essere modificati al verificarsi di nuove esigenze.

ART. 13 – STAGIONE PASCOLIVA

1. L'inizio ed il termine della stagione pascoliva, sia sui terreni di proprietà privata che di proprietà comunale, è disciplinata come segue:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	31 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

2. È in ogni caso fatta salva la normativa e/o le disposizioni regionali vigenti in materia.

ART. 14 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

1. La quota che soddisfa il bisogno "essenziale" di un nucleo familiare residente viene stabilita in 3 (tre) UBA.
2. L'utente di uso civico che possiede un carico UBA che rientra a pieno titolo nel precedente punto 1 potrà esercitare il pascolo sulla proprietà comunale assegnata a titolo gratuito, come stabilito ai successivi punti. L'eventuale carico UBA non rientrante nei punto 1 invece, sarà gravato da un canone stagionale di affitto, stabilito mediante specifico atto dell'Amministrazione Comunale.
3. I soggetti di cui al punto 1 devono far pervenire apposita istanza al Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame – indicazione dell'area di pascolo), entro e non oltre la data stabilita per la monticazione.
4. Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico, per l'anno di riferimento.
5. Il Comune, sentita la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA di ciascun comprensorio.
6. In caso di più istanze di uso civico il comune procederà a:
 - valutare l'effettivo diritto del richiedente al compenso dell'uso civico, ripartendo proporzionalmente i terreni convenientemente utilizzabili come pascolo tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune, in relazione alla tipologia di bestiame ed a requisiti che garantiscano un affidamento efficace e di maggiore utilità per il fondo;
 - provvedere all'assegnazione mediante sorteggio tra i richiedenti, qualora l'estensione del territorio da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande dei soggetti aventi diritto e nel caso in cui sia assente la volontà associazionistica di più assegnatari per una migliore e condivisa gestione dei fondi oggetto dell'assegnazione.

ART. 15 – PASCOLO CAPRINO ED EQUINO

1. Per il bestiame caprino è vietato il pascolo nelle zone di bosco. Per la stessa specie il pascolo di greggi, nelle aree pascolabili comunali, è subordinato, previa istanza, a specifica e temporanea autorizzazione del Sindaco, nella quale saranno indicate località e periodo di pascolo, anche in modificazione di quanto richiesto.
2. Per il pascolo equino è fissata in un numero massimo di 3 capi la capacità di ogni alpeggio. Per tale specie e per un numero di capi superiore a 3, considerate le sue caratteristiche, il pascolo libero è vietato. I capi in eccedenza a tale numero dovranno essere custoditi in recinti, la cui realizzazione dovrà essere subordinata a temporanea autorizzazione comunale.

ART. 16 – CONCESSIONE DEI PASCOLI AD ALLEVATORI FORANEI

1. Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori, l'eventuale eccedenza potrà essere gestita dal Comune di Baceno mediante affidamento in concessione amministrativa dei pascoli comunali con delibera di Giunta Comunale.

ART. 17 – CONTROLLI

1. Il rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali, il controllo dell'uso dei terreni comunali è affidato alla Polizia Municipale, la quale, tramite i propri agenti, verifica anche il

rispetto delle disposizioni sanitarie e veterinarie nell'ambito delle monticazioni sul territorio del Comune di Baceno.

2. L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero rispetto alle quantità autorizzate, oltre alle eventuali sanzioni previste dalle vigenti Leggi in materia e dalle penali previste dai contratti di affitto, comporterà l'obbligo della demontica immediata delle eccedenze.
3. Al termine della stagione di pascolo, il Comune di Baceno può effettuare sopralluogo di controllo inteso a verificare lo stato del cotico erboso e la corretta gestione del pascolo, anche nelle situazioni di passaggi intermedi al raggiungimento dei pascoli in alta quota, nonché lo stato di manutenzione della viabilità e delle strutture esistenti; a seguito di ciò potranno essere proposti specifici correttivi tecnici da adottare la stagione successiva.

ART. 18 – CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI

1. Il Comune può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa di terreni e di comprensori di pascolo soggetti ad uso civico, a favore di terzi, per la gestione di attività agro-silvo-pastorali.
2. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno stabiliti tenendo conto della superficie dei terreni concessi, del carico di bestiame potenzialmente ammesso e il valore derivante dalla sospensione del diritto di uso civico, rapportato alla durata temporale.
3. Il Comune, per poter rilasciare le concessioni in via amministrativa riguardanti l'utilizzo di terreni o comprensori gravati da uso civico, per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto aree di superficie superiore a venticinque metri quadrati o che, modificando preesistenti concessioni, ne estendono la superficie oltre tale limite, dovrà acquisire il parere obbligatorio e vincolante della Regione (o altro Ente delegato), come disciplinato dall'Art. 6 comma 3 lettera b) della L.R. n.29/2009 e s.m.i., da rilasciarsi nei termini ivi previsti.

ART. 19 – CONCESSIONE DI ALPEGGI (FABBRICATI RURALI E PASCOLI)

1. Le concessioni d'alpeggio, comprendenti sia il diritto di pascolo sia l'uso dei fabbricati e manufatti di proprietà comunale (abitazione, stalla, magazzini, locali per lavorazione latte ecc.) sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica da parte del Comune di Baceno. Per dette concessioni verrà prevista una durata pluriennale, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Per l'individuazione del soggetto a cui concedere l'alpeggio, nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica, possono essere considerati, tra gli altri, i seguenti criteri di valutazione:
 - a) Sede aziendale operativa dove si svolge l'attività zootecnica del titolare;
 - a) Superficie a prato, prato-pascolo ubicata a mezza costa, gestita dall'azienda agricola e ricadente nel Comune di Baceno, ovvero nel Comune dove ha sede l'azienda stessa;
 - b) Adesione a marchi, Consorzi di tutela e associazioni di produzioni tipiche locali;
 - c) Esperienza maturata dal conduttore responsabile della gestione presente in azienda a tempo pieno in relazione alla attività d'alpeggio;
 - d) Formazione professionale del conduttore responsabile della gestione presente in azienda a tempo pieno;
 - e) Presenza di una figura professionale con la qualifica di casaro attestata da appositi corsi di formazione dalla durata di almeno 40 ore, ovvero titolo di studio pertinente;
 - f) Prevalenza di bestiame di proprietà dell'azienda agricola monticante in termini di UBA monticate;

- g) Produzioni casearie (formaggi che hanno ottenuto marchi di qualità, altre tipologie di formaggi e/o altri latticini);
 - h) Sviluppo della filiera corta;
 - i) Migliorie da apportare all'alpeggio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo;
 - j) Offerta economicamente più vantaggiosa nei confronti del canone base – eventuali offerte anomali;
3. Il peso (in termini di punteggio) di ogni singolo criterio di valutazione suindicato, nonché ulteriori criteri di valutazione che dovessero essere ritenuti idonei all'assegnazione dell'alpeggio, dovranno essere inseriti in sede di predisposizione del bando di gara, che in ogni caso dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.
 4. Eventuali deroghe da quanto indicato nei comma 1 e 2 devono obbligatoriamente essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
 5. Il soggetto a cui viene assegnata la gestione dell'alpeggio, in qualsiasi forma individuato, ha l'obbligo di accettare nell'ambito dell'alpeggio stesso il bestiame di proprietà degli utenti di uso civico, che hanno diritto di usufruire del pascolo in forma gratuita, fatto salvo in ogni caso il carico massimo dell'alpeggio, espresso in UBA.
 6. La consegna e la riconsegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà eseguita dal personale del Comune di Baceno.
 7. Per il soggetto assegnatario, qualora senza giustificato motivo (per cause di forza maggiore oggettivamente dimostrabili) non proceda alla completa e corretta monticazione rispetto alla quantità e tipologia di U.B.A. previsti, è prevista l'immediata rescissione del contratto ed il pagamento di una penale stabilita in una annualità del canone di concessione; inoltre, al soggetto inadempiente, è inibita la possibilità di partecipare a nuova gara, inerente l'assegnazione di alpeggi comunali, per un periodo di 5 (cinque) anni

ART. 20 – GESTIONE DELLE RISORSE

1. Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano (canoni per "fida pascolo" - canoni per concessioni amministrative – introiti per alienazione di lotti boschivi), possono essere utilizzate esclusivamente per opere nei seguenti campi di attività:
 - a) miglioramento del demanio di uso civico
 - b) miglioramento dell'ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo
 - c) sostegno di iniziative a carattere collettivo da parte degli aventi diritto di uso civico in campo silvo-pastorale.
 - d) sostegno delle iniziative riguardanti le tradizioni silvo-pastorali locali.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dall'esecutività della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento medesimo.
2. Copia del presente Regolamento, dopo l'entrata in vigore, verrà trasmesso all'Ufficio regionale/provinciale degli Usi Civici, al Consorzio Forestale delle Valli Antigorio-Divedro-Formazza ed al Gruppo Carabinieri Forestale, per gli adempimenti di rispettiva competenza.